REGOLAMENTO (CEE) N. 991/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 516/77 ha istituito un regime di aiuto alla produzione per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che, qualora si verifichi la situazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 3, del suddetto regolamento, è possibile limitare la concessione dell'aiuto alla produzione a un quantitativo determinato, tenendo conto della produzione comunitaria media degli ultimi anni per i quali sono disponibili dati sicuri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1119/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2025/82 [4], ha fissato limiti per la concessione dell'aiuto per le pere Williams e le ciliegie, conservate allo sciroppo;

considerando che i quantitativi indicati nel regolamento (CEE) n. 1119/81 si intendevano imballaggio immediato compreso;

considerando che da ora in poi l'aiuto è concesso ai prodotti trasformati a peso netto; che occorre pertanto adeguare i quantitativi in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La concessione dell'aiuto alla produzione è limitata per ciascuna campagna:

— per le pere Williams conservate allo sciroppo della sottovoce 20.06 B II della tariffa doganale comune, a un quantitativo di 70 085 tonnellate,

— per i duroni e le altre ciliegie dolci conservate allo sciroppo della sottovoce 20.06 B II della tariffa doganale comune, a un quantitativo di 24 872 tonnellate,

— per le amarene conservate allo sciroppo della sottovoce 20.06 B II della tariffa doganale comune, a un quantitativo di 51 282 tonnellate.

I suddetti quantitativi si intendono peso netto.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1119/81 è abrogato a decorrere dalla data dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile per ciascun prodotto a decorrere dalla campagna 1984/1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

---

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 11.
(4) GU n. L 218 del 27. 7. 1982, pag. 1.